



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE Settore SERVIZIO FINANZIARIO

**Registro Generale N. 382 / D2 / 62
del 06/11/2019**

Copia

OGGETTO :	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019
------------------	--

IL CAPO SETTORE

Il giorno **sei** del mese di **novembre** dell'anno **duemiladiciannove**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.03.2019, ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 – Esame ed approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.03.2019, relativa all’approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del Bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2018;
- il nuovo C.C.N.L. siglato in data 21.05.2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 29.10.2019, avente per oggetto: “Personale non dirigente, Fondo risorse decentrate per l’anno 2019, indirizzi per la costituzione, direttive per la Contrattazione Decentrata Integrativa”, con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che il Comune di Castellamonte ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio di Bilancio” e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale Fondo risulta di competenza del Responsabile del Settore Servizio Finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Fondo per l’anno 2019 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamato l’art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 2, che modifica la modalità di calcolo del tetto del salario accessorio introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, ma del quale non vi è al momento chiarezza applicativa, ritenendo, pertanto, di attendere per la sua corretta applicazione, ulteriori dettagli dalla Ragioneria Generale dello Stato e/o delle Corti dei Conti;

Considerato che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all’art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi Fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*;

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli Enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del D. L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23 dicembre 2012, alla ditta Dasein S.r.l. la formazione sulla Contrattazione Decentrata Integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei Fondi pregressi, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, non sono stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 113.043,10**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018 che prevede che “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente”, è prevista una integrazione pari a **€ 1.775,80**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2, lettera b) del C.C.N.L. 21.05.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 C.C.N.L. 21.05.2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.302,15**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.05.2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2, lettera a) del C.C.N.L. 21.05.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del predetto C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 3.744,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.05.2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

Considerato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad **€ 120.865,05**, di cui € 114.818,90 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4, del C.C.N.L. 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 9.775,97**, il cui utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;
- ai sensi dell'art. 67 comma 5, lettera b) del C.C.N.L. 21.05.2018, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a **€ 3.000,00**;

Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2019 unitamente al Piano della Performance. Si precisa che tali importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo, ma ritorneranno nella disponibilità del Bilancio dell'Ente;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'I.S.T.A.T. per € **1.741,17**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091, della legge 145 del 31.12.2018 (legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento dell'Ente in materia e nel rispetto della normativa vigente per € **2.018,90**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1, del C.C.N.L. 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente, pari ad € **2.704,71**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per € **7.220,47**;

Considerato che l'importo totale del Fondo delle risorse variabili per l'anno 2019 risulta pari ad € **26.461,22**, di cui € 12.775,97 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis. del D. L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il D. L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis dispone:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del Fondo del 2019, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 0,00;

Richiamato l'art. 1 comma 236, della legge 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui Fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del Fondo del 2019, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 0,00;

Pertanto l'importo del Fondo complessivo 2019 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, risulta pari a € **147.326,27**, di cui € 127.594,87 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui all'art. 67 comma 3, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3, lettera a) ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del Fondo straordinario anno 2015) pari a € 128.897,81;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2019 che risulta (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui all'art. 67 comma 3, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3, lettera c) del C.C.N.L. 21.05.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3, lettera a) ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2, lettera b) economie del Fondo dell'anno precedente e economie del Fondo straordinario anno precedente) pari a € 127.594,87;

Preso atto che il Fondo 2019 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del Fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2019 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 127.594,87;
- Il totale del Fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2019 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **147.326,27**:

	ANNO 2016	ANNO 2019
Fondo stabile	€ 111.121,84	€ 114.818,90
Fondo variabile soggetto al limite	€ 17.775,97	€ 12.775,97
Risorse Fondo prima delle decurtazioni	€ 128.897,81	€ 127.594,87
Decurtazioni 2011/2014	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO DEL LIMITE	€ 128.897,81	€ 127.594,87
Decurtazioni per rispetto 2016		€ 0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		€ 127.594,87
Risorse stabili NON sottoposte al limite		€ 6.046,15
Risorse variabili NON sottoposte al limite		€ 13.685,25
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		€ 147.326,27

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 72.726,62 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del Fondo anno 2019;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **Di costituire** il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, approvando l'allegato schema di costituzione.
2. **Di applicare** l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.
3. **Di costituire** il Fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 per un importo pari ad € **147.326,27**.
4. **Di dare atto** che la somma è impegnata nel Bilancio dell'anno 2019 alla Voce 780, Capitolo 889, Articolo 99 "Compensi incentivanti la produttività", alla Voce 120, Capitolo 19, Articolo 99 "Oneri previdenziali ed assistenziali su F.E.S.", alla Voce 180, Capitolo 19, Articolo 10 "Irap su F.E.S." e alle altre Voci e Capitoli di Bilancio relativi alla varie poste finanziate dal Fondo delle risorse Decentrate.
5. **Di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul Fondo (indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 72.726,62.
6. **Di confermare** il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 01.04.1999, per l'anno 2019 per un importo pari ad € 12.495,71.
7. **Di dare atto** che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2019 alle Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000.
9. **Di trasmettere** la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
10. **Di trasmettere** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL CAPO SETTORE
F.to in originale Dott. Mirco BIELLI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, così come novellato dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Castellamonte, li 06/11/2019

CIG	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
-----	------	-----	--------	------	------	------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Mirco BIELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata il 13/11/2019 all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi per **15** giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune – **www.comune.castellamonte.to.it** – accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addì 13/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

13/11/2019

Il Segretario Comunale

Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:

- Al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034;
 - Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
-
-